



## Servizio Gestione

Via Clerici, 150 – 20099 – Sesto San Giovanni (Mi) Tel: 02/2410161 E-mail: [amministrazione@cert.parconord.milano.it](mailto:amministrazione@cert.parconord.milano.it)

### PROCEDURA APERTA

**AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE L'USO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE OGGETTO:**

**SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNI 2024/2025/2026  
RISERVATO, AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016,  
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" DI CUI ALLA  
LEGGE N° 381/91**

**(CIG 9777021CF4)**

### DISCIPLINARE DI GARA

**1) STAZIONE APPALTANTE:**

**2) Parco Nord Milano** con sede in Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi) tel.: 02/2410161 PEC [amministrazione@cert.parconord.milano.it](mailto:amministrazione@cert.parconord.milano.it); in esecuzione della determinazione del Responsabile del procedimento, n° 20/140 del 27/04/2023

**3) PROCEDURA DI GARA:**

Una procedura **aperta** ai sensi art. 60 del D.lgs. 50/2016.

La gara verrà esperita e condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia di seguito denominata **SINTEL**.

L'accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)

Per le indicazioni sull'utilizzo di **SINTEL** si rimanda ai manuali pubblicati sulla suddetta piattaforma.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da **SINTEL**, come risultante dai LOG del Sistema.

Il presente bando e i suoi allegati sono pubblicati integralmente, oltre che sulla piattaforma **SINTEL**, sul portale dell'Ente alla sezione "Bandi di gara".

- 4) FORMA DELL'APPALTO:** L'appalto è aggiudicato con ribasso di gara percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso. Il Servizio oggetto del presente Capitolato è a misura ovvero tutte le lavorazioni verranno eseguite e contabilizzate a misura, conseguentemente queste potranno variare nel corso del Servizio in ragione delle esigenze dell'Ente; il compenso per le operazioni eseguite verrà corrisposto in base all'Elenco Prezzi Unitari.
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a). Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 501.290,36= calcolati sulla base dei seguenti elementi: la stima è, a titolo indicativo, basata sui precedenti appalti e sul computo orario stagionale riferito alla presenza minima richiesta delle varie figure di lavoratori ritenuti necessari per l'esecuzione del servizio.

L'appalto è finanziato con proprie risorse di bilancio.

#### **5) LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:**

Parco Nord Milano - Italia (come definito dalla L.R. n. 63/90) nei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Novate Milanese.

#### **6) DESCRIZIONE NATURA E IMPORTO DEL SERVIZIO:**

L'appalto vuole garantire un servizio di gestione completa delle operazioni di pulizia ordinaria delle aree di proprietà o in consegna alla stazione appaltante, attenendosi a criteri gestionali volti alla buona tecnica e al rispetto delle caratteristiche intrinseche del parco e ai diversi livelli di fruizione dello stesso.

Le prescrizioni tecniche e gli standard qualitativi minimi richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Il servizio prevede le seguenti operazioni:**

- pulizia ordinaria del parco
- gestione deposito temporaneo dei rifiuti
- pulizia portico manifestazioni e svuotamento cestini sede parco

La descrizione esatta delle operazioni è riportata nel Capitolato, nella descrizione degli Elenchi Prezzi e nelle disposizioni operative del D.E.

Tipologia: Appalto di servizi.

Categoria CPV: 90511300-5 Servizi di raccolta dell'immondizia;

Contratto: A misura con ribasso di gara applicato sull'Elenco Prezzi Unitari.

Luogo di esecuzione e del contratto (ISTAT): 015209

Importo complessivo dell'appalto € 511.152,92 escluso IVA

Di cui per oneri di sicurezza non ribassabili € 7.617,08

Per cui soggetto a ribasso di gara € 503.535,84

Codice appalto (SIG): 244

Codice Identificativo Gara (CIG) 9777021CF4

Codice fascicolo archivio: 16/2023

#### **7) SUDDIVISIONE IN LOTTI:**

Il Presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto l'omogeneità delle operazioni da svolgere non lo consente; la presenza di un unico lotto di gara garantisce una maggiore efficacia all'esecuzione del servizio.

#### **8) IMPORTO DELL'APPALTO E RINNOVO:**

L'appalto è contabilizzato a misura su elenco prezzi di cui al relativo C.S.A.

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio.

L'importo complessivo dell'appalto (nel triennio), escluso IVA (10%) è così calcolato:

**euro 511.152,92 (cinquecentoundicimilacentocinquantadue/92);**

di cui **euro 7.617,08 (settemilaseicentodiciassette/08)** per oneri della sicurezza;

importo soggetto a ribasso **euro 503.535,84 (cinquecentotremilacinquecentotrentacinque/84).**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pari ad **€ 1.022.305,84 (unmilioneventiduetrecentocinquemila/84)** al netto di Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi per un importo di euro 511.152,92 (cinquecentoundicimilacentocinquantadue/92) al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

#### **9) VARIANTI:**

Non sono ammesse offerte in variante;

## 10) CONDIZIONI PARTICOLARI:

- a. Il servizio verrà interamente gestito con modalità informatica tramite una piattaforma di proprietà dell'Ente, conseguentemente l'aggiudicatario dovrà disporre di adeguate strumentazioni informatiche e di una casella di posta certificata e gli aventi titolo alla firma degli atti dovranno disporre della firma digitale in corso di validità, oltre alle altre strumentazioni indicate in Capitolato.
- b. L'aggiudicatario dovrà comunicare, sempre con modalità informatica, i dati del personale impiegato, della struttura societaria, dei mezzi e delle attrezzature e dovrà **quotidianamente** notificarne la presenza in servizio, le lavorazioni ed il luogo di esecuzione delle stesse.
- c. Potrà essere eseguita, dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico o da persona da essi delegata, **LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI** oggetto del servizio recandosi presso il Servizio Gestione del Parco Nord, via Clerici, 150, 20099 Sesto San Giovanni (MI) previo appuntamento telefono: 02/241016221 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00. **La presa visione dei luoghi non è obbligatoria.**
- d. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare le condizioni particolari, nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
- e. Dichiarare se intende o se non intende avvalersi del sub-appalto e per quale quota e per quali attività fermo restando i limiti del subappalto ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e di quanto previsto dal capitolato.

## 11) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Il presente appalto è riservato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, agli operatori economici, cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 della medesima norma, per i quali sussistono i seguenti requisiti:

- a) **Cooperativa sociale di tipo B ex art. 112 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con relativa iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché al relativo Albo Regionale, ai sensi della Legge n. 381/1991;**

**b) Impresa Sociale in possesso dei requisiti ex Art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., documentabile in base al proprio Statuto, da allegare ai documenti di gara.**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario

della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **12) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e tecnica).

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice

(In ordine al comma 3, ultimo periodo, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In relazione all'estinzione del reato, questa richiede pur sempre l'accertamento dell'esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale o su istanza dell'interessato cd. self cleaning).

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 10, co. 1 lett. c), della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per presentazione delle domande).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In qualunque momento della gara, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

a) possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo -salvo il caso di concordato con continuità aziendale- o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità

(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni]; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione).

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

i) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

j) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 del Codice).

**Al fine di assicurare la presenza operativa, di uomini e attrezzature sul territorio di Parco Nord Milano in caso di eventi urgenti che dovessero necessitare per la messa in sicurezza della circolazione stradale o delle aree del parco, entro e non oltre un'ora dalla chiamata, per dare immediatamente corso all'esecuzione degli interventi, l'Appaltatore dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a pena di revoca della stessa, ad avere la disponibilità di una sede operativa nella quale saranno stoccati le attrezzature da impiegarsi nel servizio, raggiungibile entro un tempo massimo pari a 15 (quindici) minuti. Prima della stipula del contratto dovrà essere dimostrata, con un titolo di proprietà o di locazione, la disponibilità del sito.**

Quanto sopra andrà dichiarato nell'all.to "Domanda di partecipazione" e successivamente, dall'aggiudicatario dell'appalto e prima della stipula del contratto, andrà dimostrato con un titolo di proprietà o di locazione, la disponibilità del sito. Nel caso di raggruppamento, la disponibilità della sede deve essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso.

### **13) REQUISITI DI IDONEITA' -CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE**

#### **REQUISITI DI IDONEITA'**

costituiscono requisiti di idoneità:

Per le cooperative sociali ex legge 381/1991 e i relativi consorzi:

#### **A) iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto – in STATO ATTIVO.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del **documento DGUE**; Per la comprova del requisito, da parte dell'aggiudicatario, sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **B) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'esecutore del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti, che dovrà essere iscritto in una delle seguenti categorie:**

**Categoria 2bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La comprova del requisito è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione **avvalendosi del documento DGUE**;  
- all'aggiudicatario dell'appalto, mediante presentazione di copia del certificato di iscrizione.

## **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) **Fatturato globale medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto**, negli ultimi 4 esercizi finanziari (quadriennio 2022-2021-2020-2019) non inferiore all'importo complessivo di appalto (euro 511.152,92) IVA esclusa.

In considerazione del fatto che l'anno 2020 può essere stato caratterizzato da un andamento anomalo dei servizi causa pandemia da Covid-19, si fa riferimento al quadriennio 2019-2022, in luogo del triennio 2020-2022.

La comprova di tale requisito è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del **documento DGUE**;
- dell'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:
  - per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato dichiarato;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato dichiarato;
  - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
  - copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
  - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

**Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.**

**L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie e/o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.**

## **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

a) **Possesso delle risorse umane e tecniche**, per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, così come indicato agli articoli 7 e 17 del Capitolato (paragrafi "Quantificazione minima del personale da destinare all'esecuzione dei lavori" e "Automezzi e attrezzature");

La comprova del requisito è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del **documento DGUE**;
- all'aggiudicatario dell'appalto, mediante presentazione della dichiarazione dell'organico e del personale tecnico assunto e di un elenco degli automezzi ed attrezzature a disposizione.

b) dichiarare di aver svolto con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, nel quadriennio 2018-2019-2020-2021, analoghi servizi (per tipologia) per un importo complessivo non inferiore all'importo a base di appalto (euro € 511.152,92 al netto dell'IVA).

La comprova del requisito è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del **documento DGUE**;
- dall'aggiudicatario dell'appalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

## **14) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**



I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

In considerazione del fatto che l'anno 2020 può essere stato caratterizzato da un andamento anomalo dei servizi causa pandemia da Covid-19, si fa riferimento al quadriennio 2019-2022, in luogo del triennio 2020-2022.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

➤ Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere soddisfatto da:  
a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

➤ Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

➤ I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere soddisfatti cumulativamente dal raggruppamento

**Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge e dalla lex specialis (10% mandante e 40% capogruppo/mandataria).**

## **15) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

➤ Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

➤ I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **16) AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso il ricorso a più società ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia, sentenza CGUE, Sez. IX, 3 giugno 2021, nella causa C-210/2020.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti speciali previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La documentazione relativa all'avvalimento va inserita nella busta amministrativa.

## 17) SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta. L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 1, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° giugno 2021, il quale stabilisce che:

“2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ‘le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299.’;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: ‘il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto’.

Pertanto, risulta ammesso il contratto di subappalto ma rimane vietata la cessione integrale del contratto. L'operatore economico deve dichiarare l'eventuale subappalto **DICHIARANDOLO nella parte ad esso dedicato del DGUE.**

## **18) GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria pari ad € **10.223,0584**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Tale garanzia dovrà essere intestata alla stazione appaltante;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria può essere resa, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti nell'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ed abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con il Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive

modificazioni”;

– avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;

– prevedere espressamente:

➤ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;

➤ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

➤ l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

– essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

– originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

– in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

– in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

– per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;

– per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire i servizi con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la già menzionata certificazione;

– se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione fa parte della documentazione inerente alla busta amministrativa.

## **19) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata al seguente link:

Contributi per l’autofinanziamento di Anac: ecco le nuove tariffe in vigore dal 2023 - [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.  
Si chiede di produrre copia del pagamento contribuito Anac nella busta amministrativa.

## 20) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica	70 punti
Offerta Economica	30 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100 PUNTI</b>

La mancata formulazione di proposte riguardanti uno o più criteri e sub-criteri comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero, relativamente al criterio o sub-criterio per il quale non è stata formulata proposta. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi Tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

## 21) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	CERTIFICAZIONI (non possono essere oggetto di avvalimento)	6	a.1 Possesso della certificazione ambientale <b>ISO 14000</b> (Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso di certificazione: 1 punto; mancato possesso di certificazione: 0 punti. Nel caso di partecipazione di rti/ consorzi ordinari/Reti verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati dell'RTI, di esecuzione del servizio. Copia del certificato dovrà essere allegata nella parte sulla comprova dell'offerta tecnica.)		3
			a.2 Possesso Certificazione <b>SA 8000</b> (Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso di certificazione: 1 punto; mancato possesso di certificazione: 0 punti. Nel caso di partecipazione di rti/ consorzi ordinari/Reti verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati dell'RTI, di esecuzione del servizio. Copia del certificato dovrà essere allegata nella parte sulla comprova dell'offerta tecnica.)		3
B	QUALITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE E QUALITA' DEI SERVIZI MIGLIORATIVI	20	b.1 Descrizione della struttura organizzativa del personale e il gruppo di lavoro preposti (saranno valutate la qualità di quanto esposto in relazione al servizio da svolgere)	5	
			b.2 Modalità di gestione e organizzazione del servizio con particolare riferimento alle differenze dei periodi caratterizzati da maggiore o minore affluenza	5	
			b.3 Messa a disposizione e reperibilità di un supervisore/coordinatore con formazione specifica sui sistemi di pulizia all'interno delle aree verdi. (produrre CV vitae).	6	
			b.4 Efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti assenti nonché dei sistemi di segnalazione e riduzione del tempo	4	

			di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche		
C	EFFICACIA DEL PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE	16	c.1 SOLUZIONI TECNICHE: descrizione delle misure di gestione/tutela ambientale che si intendono adottare durante l'esecuzione del servizio. (saranno valutate la qualità di quanto esposto in relazione al servizio da svolgere)	4	
			c.2 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: Modalità di organizzazione, risorse e tempi per ridurre l'impatto ambientale e rischi per la salute	8	
			c.3 PRODOTTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE Descrizione dei macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati e delle caratteristiche in relazione al minor impatto ambientale e rischi per la salute	4	
D	PERCENTUALE DI DONNE IN RUOLI APICALI (CDA/Amministratore e dirigenti)	2	L'operatore economico dovrà indicare la percentuale di donne in ruoli societari apicali (CdA/Amministratore e dirigenti). La Commissione attribuirà il punteggio sulla base dei seguenti criteri, premianti per le Aziende con una percentuale di donne in ruoli apicali (Consiglio di Amministrazione/amministratore e Dirigenti); superiore al 20%: >40%: 2 punti >20% e ≤40%: 1 punto ≤20%: 0 punti Le figure saranno considerate Dirigenti in base all'inquadramento contrattuale. Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio. Il punteggio complessivo viene quindi calcolato assegnando un punteggio rispetto alla percentuale di donne in posizioni apicali e successivamente riparametrato in funzione della quota di esecuzione,		2
E	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5	Piano formativo e di aggiornamento: l'offerente intende implementare per la corretta erogazione dei servizi. In particolare, saranno valutati i percorsi formativi e di aggiornamento del personale ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori, ex lege o in base al Capitolato, purché attinenti ai servizi in appalto ovvero che costituiscano misure superiori di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro offerte dall'impresa aggiudicataria per il personale addetto ai servizi nel corso dell'intero periodo di durata, la periodicità delle attività formative nonché la percentuale dei soggetti coinvolti	5	
F		7	f.1 Indicare le precedenti esperienze in analoghe attività-	2	
			f.2 Indicare (almeno 1) esperienze di inserimento lavorativo di persone svantaggiate con specificazione delle tipologie di attività, la loro durata e il numero di persone svantaggiate impiegate (specificare località, tipologia e durata)	2	

	CURRICULUM COOPERATIVA SOCIALE		f.3 Allegare elenco e curriculum vitae/professionale del personale (indicare tipologia di contratto applicato), che viene impiegato per l'assistenza, l'inserimento e il sostegno delle persone impiegate presso la cooperativa.	3	
G	MODALITA' ASSORBIMENTO DITTA USCENTE	2	<p>Modalità di riassorbimento del personale della ditta uscente. Il punteggio verrà attribuito valutando le modalità che il fornitore intende mettere in atto per assicurare un graduale ed efficiente riassorbimento del personale del fornitore uscente, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano di ingresso delle risorse</li> <li>- Piano della formazione iniziale (es. contestualizzazione e policy aziendale, strumenti di lavoro ecc.)</li> </ul> <p><b>UTILIZZARE IL MODELLO "E PROGETTO DI ASSORBIMENTO", INTEGRANDOLO OVE RITENUTO OPPORTUNO, reso disponibile dalla stazione appaltante</b></p>	2	
H	MIGLIORIE DEL SERVIZIO	7	h.1 MONTE ORE. Saranno attribuiti 3 punti al concorrente che dichiarerà un aumento del monte ore pari ad almeno il 3% rispetto al monte ore minimo previsto dal computo metrico con riferimento al periodo di maggiore affluenza pubblica (festivi, ponti, periodo estivo).		3
			h.2 L'operatore economico dovrà relazionare come intende gestire i momenti di criticità individuati nel periodo di maggiore affluenza pubblica (festivi, ponti, periodo estivo)	4	
I	CRITERIO SOCIALE	5	Impegno ad attuare e far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo, tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, etc... il punteggio sarà assegnato in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.	5	
		70			

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà utilizzando la seguente formula:

$$C_i = \sum_{n} [W_j * V_{ij}]$$

dove:

$C_i$  = indice di valutazione dell'offerta (i)

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_j$  = peso o punteggio attribuito al requisito (j)

$V_{ij}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero ed uno

$\Sigma$  = sommatoria

\* = operatore di moltiplicazione

I coefficienti  $V_{ij}$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione:

Valore del coefficiente	Giudizio della Commissione	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	Scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	Sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	Discrete	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	Buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	Ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Il punteggio finale relativo al progetto tecnico è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle singole componenti del progetto stesso. **Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 40 su 70, massimo punteggio disponibile. SOGLIA DI SBARRAMENTO**

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Inserire l'intero progetto contenente le relazioni relative ai criteri tecnici nella busta ad esso dedicata "busta tecnica".**

## 22) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, relativamente all'offerta economica, dovrà indicare sulla Piattaforma Sintel il ribasso offerto da applicare all'importo del servizio (la %le di ribasso offerta sarà da applicare anche all'eventuale rinnovo), escluso gli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara, indicando:

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Stazione Appaltante;
- i costi della sicurezza interni aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- i costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, nè essere subordinata da alcuna condizione, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche alla pari, parziali o offerte condizionate.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicata al



concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente al complesso degli elementi di natura qualitativa. Qualora anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero risultare uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n.827 del 23 maggio 1924.

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

**L'operatore economico inserisce direttamente a video in piattaforma il ribasso offerto compilando tutti i campi obbligatori. Non dovrà essere prodotto alcun documento ulteriore relativo all'offerta economica se non il documento di offerta prodotto direttamente da Sintel.**

## **23) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del Codice.

## **24) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma Sintel consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

## **25) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte" di cui al presente atto - **pena l'irricevibilità dell'offerta** e comunque la non ammissione alla procedura.

**Step 1 – Busta Amministrativa:** il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;

– **Step 2 – Busta Tecnica:** consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente il progetto tecnico debitamente compilato e firmato digitalmente;

– **Step 3 – Busta Economica:** il concorrente dovrà inserire in Piattaforma il ribasso offerto da applicare all'importo annuale del servizio (la %le di ribasso offerta sarà da applicare anche all'eventuale rinnovo, escluso oneri alla sicurezza), escluso gli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara, indicando:

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Stazione Appaltante;
- i costi della sicurezza interni aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- i costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

– Firma digitale dell'offerta: **il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;**

– Riepilogo ed invio dell'offerta: il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

– con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

## **CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di seguito si elenca il contenuto:

- 1) All. A Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;**
- 2) DGUE;**
- 3) documento attestante la garanzia provvisoria con inclusa dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;**
- 4) certificazioni e documenti per le eventuali riduzioni della garanzia provvisoria;**
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;**
- 6) PassOE;**
- 7) documentazione-eventuale- in caso di avvalimento;**
- 8) documentazione –eventuale-per i soggetti associati;**
- 9) modulo dichiarazione titolare effettivo.**

Di seguito indicazioni utili per la presentazione della documentazione amministrativa:

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato denominato “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE**”. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite modello “F24”. In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: A146 "Imposta di bollo".

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'operatore economico dovrà produrre **DGUE**, firmato digitalmente, **compilato in tutte le sue parti**, sia con riferimento ai requisiti di ordine generale che con riferimento ai requisiti di ordine speciale e, nello specifico:

- requisiti di idoneità (iscrizione Albo cooperative sociali, iscrizione Albo Gestori Ambientali);
- Requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato);
- Requisiti di capacità tecnica e professionale (possesso risorse umane e tecniche, servizi analoghi);

**Eventualmente risulterà ammissibile la produzione di dichiarazioni integrative al DGUE qualora necessarie per specifiche ulteriori.**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
  - i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
  - ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
  - iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE della Mandataria (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna Mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante).

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE della Mandataria (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna Mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante).

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio: a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali); b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; d. direttore tecnico; e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente); v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta; vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento, sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica, che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.

B) **PASSOE** L'operatore economico dovrà allegare la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il sistema del FVOE presso Anac, cd. "PASSOE". Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario. Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

C) **Garanzia provvisoria** da presentare, a scelta del contraente, con le modalità previste dall'art. 93 del D.lgs. n° 50/2016, pari al 2% dell'importo del bando **con l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva**. In caso di Raggruppamento di imprese, aggregazioni di imprese, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di rete, il consorzio o GEIE.

Per la riduzione della garanzia trova applicazione l'art. 93 comma 14 del D.lgs. 50/2016. In caso di partecipazione in RTI o aggregazione di imprese il beneficio della riduzione della garanzia vale solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o l'aggregazione siano in possesso della predetta certificazione.

Nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

D) Contributo all'ANAC L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC.

E) Dichiarazioni nel caso di soggetti aggregati:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE NON ancora costituiti: scansione della dichiarazione resa da tutti i concorrenti di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti secondo le modalità indicate nel richiamato art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: scansione del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria/consorzio per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nel caso di consorzio ordinario o GEIE, già costituiti scansione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE e indicazione del soggetto designato quale capogruppo
- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del D.L. 10/2/2009 n°5 convertito il L.33 del 9/4/09 e s.m.i.: scansione del contratto di rete eventualmente corredato dal mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria;

G) Eventuale richiesta di AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 18/04/2016 n.50 con la documentazione ivi prevista.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria (FAQ ANAC n. 24 "E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI").

**A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

## **26) COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **27) OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma. L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, le relazioni previste con riferimento ai singoli sub-criteri.

È richiesta la predisposizione di un documento unico che dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi, preferibilmente non superiore dimensionalmente a:

- facciate MAX 10 (escluse certificazioni, schede e altra documentazione tecnica);
- carattere Times New Roman;
- dimensione carattere 11 e spaziatura normale;
- numero max righe per facciata 55.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice non verrà considerata nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

I curricula degli operatori messi a disposizione per il servizio non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali copertine interne, tavole, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza delle 10 facciate ammesse.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Dell'offerta tecnica deve far parte anche il "**modello E progetto di riassorbimento**" reso disponibile dalla stazione appaltante, liberamente modificabile dall'operatore economico.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei singoli criteri e sub - criteri di valutazione elencati nella tabella contenuta nel presente capitolato.

## 28) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, relativamente all'offerta economica, dovrà indicare sulla Piattaforma Sintel il ribasso offerto da applicare all'importo annuale del servizio (la %le di ribasso offerta sarà da applicare anche all'eventuale rinnovo), escluso gli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara, indicando, **A PENA DI ESCLUSIONE:**

- **i costi della sicurezza derivanti da interferenza** stimati dalla Stazione Appaltante;
- **i costi della sicurezza interni aziendali**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- **i costi della manodopera**, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

## 29) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari indicati nel presente disciplinare o comunicati, in caso di modifiche, ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel almeno 12 ore prima della data fissata.

La Piattaforma Sintel consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

### 30) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono pervenire tramite SINTEL entro le ore 10,00 del 29 MAGGIO 2023, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

### 31) APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta RUP, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### 32) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

### 33) APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara trasmetterà tale documentazione alla Commissione Giudicatrice nel frattempo nominata.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione

delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione procede alla richiesta di giustificazioni tramite Piattaforma.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (minimo 40 punti su 70).

#### **34) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se del caso avvalendosi della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **35) CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15.6.2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato, come comunicato dall'operatore economico uscente, è indicato di seguito:



## CCNL di riferimento: CCNL COOPERATIVE SOCIALI

**Addetti ai servizi esterni:** n° 3 lavoratori di cui n° 1 appartenente alle categorie svantaggiate ai sensi L. 381/91

**Qualifica:** Operatori generici

**Livello di inquadramento:** A2

**Ore di impiego settimanali:** Periodo estivo: h. 35 – Periodo invernale: h. 20 (vedasi art. 7 del capitolato)

**Addetti al deposito temporaneo:** n° 1 lavoratore di cui n° 1 appartenente alle categorie svantaggiate ai sensi L. 381/91 per il periodo invernale e n° 2 lavoratori per il periodo estivo entrambi appartenenti alle categorie svantaggiate ai sensi L. 381/91

**Qualifica:** Operatori generici

**Livello di inquadramento:** A2

**Ore di impiego settimanali:** Periodo estivo: h. 20 – Periodo invernale: h. 20 (vedasi art. 7 del capitolato)

**Caposquadra:** n° 1 lavoratore

**Qualifica:** Operatori specializzato

**Livello di inquadramento:** B1

**Ore di impiego settimanali:** Periodo estivo: h. 40 (vedasi art. 7 del capitolato)

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti, ferma restando la necessità di armonizzare le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel Capitolato d'oneri con la propria organizzazione aziendale e con il proprio personale già in organico, in caso di necessità di nuove assunzioni utili ad espletare il servizio di cui al Capitolato d'oneri, provvede ad assumere prioritariamente tutto o parte del personale già operante alle dipendenze del precedente Gestore del Servizio, garantendo altresì l'applicazione dei Ccnl di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel rispetto delle Linee guida A.N.A.C. n.13 del 13/02/2019.

A tal fine, in ossequio alle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, le Ditte concorrenti, in aggiunta alle dichiarazioni rese, possono presentare il "Progetto di assorbimento" del personale, preferibilmente secondo il modello di cui all' Allegato E – Modello di presentazione per il "Progetto di assorbimento del personale", con cui dichiarano, a pena di esclusione, di accettare la presente clausola sociale e si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei citati Protocolli, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova.

Resta salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi. Il rispetto delle previsioni del suddetto progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del Contratto/Convenzione.

**Si precisa che l'operatore economico può manifestare il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, in armonia con l'organizzazione**

### aziendale prescelta dal nuovo affidatario.

Si precisa altresì che l'operatore economico – a seguito di attenta analisi nel merito della concreta possibilità di offrire tutela ai lavoratori assunti dal precedente appaltatore – può dichiarare nel proprio 'progetto di assorbimento' il numero di lavoratori che eventualmente intenderà assumere alle proprie dipendenze. E ciò, con relativa proposta contrattuale, di remunerazione ed eventuale CCNL. **L'operatore economico è, quindi, anche libero – così come, seppur indirettamente, previsto nelle Linee Guida Anac n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" – di evidenziare l'impossibilità di procedere ad assorbimento (Consiglio di Stato, sez. V, 03.06.2022 n. 4539). COMPILARE MODELLO ALLEGATO "E" PROGETTO DI RIASSORBIMENTO DA INSERIRE NELLA BUSTA OFFERTA TECNICA sulla base del singolo criterio tecnico "MODALITA' ASSORBIMENTO DITTA USCENTE"**

### **36) RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara per mezzo della sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il termine perentorio di ricezione del giorno **23 MAGGIO 2023**.

Non verranno presi in considerazione quesiti presentati oltre il termine indicato.

Le risposte ai chiarimenti, che saranno fornite entro la data del 25 MAGGIO 2023, saranno pubblicate in forma anonima sul portale dell'ente al sito [www.parconord.milano.it](http://www.parconord.milano.it), alla sezione "Appalti e concorsi" e sulla piattaforma Sintel nell'area dedicata.

È dato onere ai concorrenti di consultare i siti citati per verificare la presenza di eventuali chiarimenti.

### **37) FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.lgs. 50/2016 l'offerta del concorrente risulta vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

### **38) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.**

All'esito delle operazioni di cui sopra, a seguito della verifica da parte del RUP rispetto a quanto previsto dagli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del Codice, si formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente risultato aggiudicatario. La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In mancanza dei requisiti, Parco Nord aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione inviate. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **39) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **40) CODICI DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Parco Nord Milano" sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine l'Ente mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo: [www.parconord.milano.it](http://www.parconord.milano.it) il testo del comportamento sopra citato, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Pertanto, nel contratto d'appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai già menzionati codici.

### **41) COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA**

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a comunicare d'ufficio a tutti i concorrenti l'aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario e ai concorrenti esclusi l'avvenuta esclusione, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con le modalità ivi indicate.

#### **42) CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

Il prezzo del servizio rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata dell'appalto, decorsi i quali, la Stazione appaltante potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, in considerazione della variazione percentuale dell'indice Istat Prezzi alla Produzione dei Servizi – Attività di pulizia e disinfestazione (di seguito "Indice di Riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto/ rinnovo e quello disponibile nei 15 (quindici) giorni antecedenti la richiesta di revisione in aumento ovvero il provvedimento di revisione in diminuzione.

Si precisa che si procederà alla revisione dei prezzi solo qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento sia superiore al 5% (di seguito "Soglia di Variazione"). In tal caso i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla comunicazione della revisione, applicando ai prezzi oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati").

Resta inteso che le eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la SA ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla SA per l'appalto, la SA si riserva il diritto di risolvere il contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e solamente decorsi 12 mesi dalla stipula del presente contratto

#### **43) ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: [amministrazione@cert.parcnord.milano.it](mailto:amministrazione@cert.parcnord.milano.it)

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma Sintel dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

#### **44) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal D.lgs. 196/2013 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per gli adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contrattuali. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente di Parco Nord Milano coinvolto nel procedimento;

- titolare del trattamento, nonché responsabile, è PARCO NORD MILANO nella persona del dr. Gini Riccardo;
- il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

#### **45) CONTROVERSIE**

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Responsabile del procedimento di gara: Roberto Zanata, Resp. Servizio Gestione e Transizione Digitale  
e-mail [zanata@parconord.milano.it](mailto:zanata@parconord.milano.it), telefono 02 24 10 16 205, cellulare +39 339 85 74 722  
web [www.parconord.milano.it](http://www.parconord.milano.it)

Sesto San Giovanni  
27 aprile 2023

Il Responsabile del procedimento  
Roberto Zanata



